

**Sentenza:** n. 328 dell'11 dicembre 2009

**Materia:** professioni

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117, terzo comma della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 22 e 23 della legge 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi) della regione Trentino-AltoAdige/Sudtirolo

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

Oggetto dell'impugnazione sono due disposizioni della legge regionale trentina, relativa alla funzione di vigilanza sulle società cooperative, consorzi cooperativi, società di mutuo soccorso etc., attuativa dell'articolo 4, primo comma, numero 9 dello Statuto che attribuisce la competenza legislativa esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

Entrambi gli articoli disciplinano un ambito particolare dell'esercizio di tale funzione, in quanto individuano figure e titoli professionali necessari per lo svolgimento, con la previsione che questa debba essere svolta da soggetti provvisti di determinati requisiti per l'iscrizione e la permanenza in un determinato elenco, creando sostanzialmente, secondo la prospettazione del ricorrente, una nuova figura professionale, quella del "*revisore cooperativo*", nonché imponendo ai revisori contabili una "*specificata competenza in materia di enti cooperativi*".

Pertanto le disposizioni sarebbero poste in violazione della ripartizione del dettato costituzionale sancito dall'articolo 117, terzo comma in forza del quale allo Stato, in materia di professioni, spetta la definizione dei principi generali ed alle Regioni, l'applicazione nel dettaglio dei suddetti, e risulterebbero violate anche le norme interposte di cui alla legge statale n. 220/2002 e del dlgs n.88/1992 in materia appunto di vigilanza degli enti cooperativi e dei revisori contabili.

La Corte, in accoglimento del ricorso, riafferma che spetta allo Stato individuare figure professionali e determinare titoli abilitanti e requisiti, in ragione del carattere ontologicamente unitario, e che tale principio "*...si configura...quale limite invalicabile di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale*", così come non è consentito alle Regioni prevedere registri professionali e requisiti per l'accesso ad esso, in quanto ciò esorbita dalla competenza concorrente ad esse riservata, che può esplicarsi semplicemente nel disciplinare eventuali collegamenti con la realtà regionale.